



FEDERAZIONE ITALIANA VELA

**RICONOSCIMENTO ENTI
AGGREGATI**

NORMATIVA 2015



NORMATIVA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI AGGREGATI DIVERSI DALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI CLASSE

Secondo quanto previsto dall'art 12 dello Statuto FIV e dall'art. 39 del Regolamento allo Statuto è in vigore la seguente Normativa finalizzata a proceduralizzare la concessione del riconoscimento ad Enti i che abbiano scopi sportivi, tecnici o culturali di particolare interesse velico e comunque inerenti ai fini istituzionali della Federazione Italiana Vela.

Il riconoscimento per i richiedenti comporta l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate o adottate dalla FIV. Il Consiglio Federale ha la facoltà di revocare, in qualunque momento, con provvedimento motivato, il riconoscimento concesso.

A questi Enti individuati come "Aggregati" si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto di voto in seno alle Assemblee Federali Nazionali e Periferiche e della possibilità di rilasciare tessere federali.

Il Consiglio Federale ha inoltre determinato che non possono rientrare negli scopi degli Enti Aggregati (in quanto di esclusiva competenza delle Società affiliate e/o della FIV) le seguenti attività:

- partecipazione all'attività agonistico – sportiva;
- organizzazione di manifestazioni veliche fatti salvi i casi previsti dal vigente Regolamento di Regata ISAF;
- istruzione e formazione velica di tipo agonistica – sportiva;
- non potranno inoltre ottenere alcuna attività di formazione per Tecnici o di Ufficiali di Gara.

L' Ente richiedente il primo riconoscimento dovrà:

- presentare regolare domanda di riconoscimento alla Segreteria federale , corredata da atto costitutivo e Statuto, che sia in sintonia con i principi informativi sugli Statuti emanati dal CONI e dalla FIV ed ottenere l'approvazione anche in corso di successive modifiche;
- allegare una relazione esplicativa delle attività che l'Ente intende svolgere a favore dello sport velico;
- svolgere attività a carattere dilettantistico e non avere fini di lucro;
- certificare il pagamento della quota annuale restituibile in caso di non accoglimento della richiesta di riconoscimento (Euro 250,00)
- richiedere ed attivare, tramite un Affiliato, il tesseramento alla FIV del Presidente, il Segretario e i componenti il Consiglio Direttivo.

Per il rinnovo del riconoscimento, l' Ente dovrà:

- far pervenire alla Segreteria federale, entro il termine perentorio del **31 gennaio dell'anno di riferimento**, la richiesta di rinnovo del riconoscimento. In mancanza di tale adempimento saranno considerate automaticamente decadute
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio federale (Euro 250,00)
- presentare, contestualmente alla richiesta di rinnovo del riconoscimento, una dettagliata relazione che illustri chiaramente le iniziative sportive, tecniche e/o culturali di particolare interesse per la F.I.V. concretizzate nel corso dell'anno precedente, nonché di quelle da realizzarsi nell'anno di rinnovo.
- provvedere al rinnovo, tramite un Affiliato, del tesseramento alla FIV del Presidente, il Segretario e i componenti il Consiglio Direttivo.

La domanda sarà esaminata preliminarmente dalla Segreteria Generale FIV.

Il Consiglio Federale, resta per l'Ente richiedente, l'organo deputato a valutare e deliberare definitivamente sul riconoscimento e sul suo rinnovo o meno.

Il Consiglio Federale ha la facoltà di esonerare dal pagamento della quota annuale le Associazioni senza fine di lucro con finalità morali (ONLUS).



Il Consiglio Federale esercita poteri di vigilanza sul corretto funzionamento di tutti gli Enti Aggregati di cui all'Art. 12 del presente Statuto.

NORMATIVA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI AGGREGATI CLASSI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI CLASSE

Secondo quanto previsto dall'art 12 dello Statuto FIV e dall'art. 39 del Regolamento allo Statuto è in vigore la seguente Normativa finalizzata a procedimentalizzare la concessione del riconoscimento alle Classi veliche e alle relative Associazioni nazionali che il Consiglio Federale ritiene in grado di apportare un effettivo contributo allo Sport velico e che abbiano scopi sportivi, tecnici, sociali o culturali ritenuti di particolare interesse velico e comunque inerenti ai fini istituzionali della Federazione.

Il riconoscimento comporta l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate o adottate dalla FIV. Alle Classi ed alle relative associazioni di proprietari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto di voto in seno alle Assemblee Federali Nazionali e Periferiche e della possibilità di rilasciare tessere federali.

Il Consiglio Federale ha inoltre determinato che non possono rientrare negli scopi delle Associazioni di Classe (in quanto di esclusiva competenza delle Società affiliate e/o della FIV) le seguenti attività:

- partecipazione all'attività agonistico - sportiva.
- organizzazione di manifestazioni veliche fatti salvi i casi previsti dal vigente Regolamento di Regata ISAF
- istruzione e formazione velica di tipo agonistica – sportiva
- Non potranno inoltre ottenere alcuna attività di formazione per Tecnici o di Ufficiali di Gara.

L'associazione di classe richiedente il primo riconoscimento dovrà:

- presentare regolare domanda di riconoscimento alla Segreteria federale, corredata da atto costitutivo e Statuto, che sia in sintonia con i principi informativi sugli Statuti emanati dal CONI e dalla FIV ed ottenere l'approvazione anche a seguito di successive modifiche;
- allegare una relazione esplicativa delle attività che l'Ente intende svolgere a favore dello sport velico;
- svolgere attività a carattere dilettantistico e non avere fini di lucro;
- certificare il pagamento della quota annuale restituibile in caso di non accoglimento della richiesta di riconoscimento (Euro 250,00)
- richiedere ed attivare, tramite un Affiliato, il tesseramento alla FIV del Presidente, Segretario e dei componenti il Consiglio Direttivo.

Per il rinnovo del riconoscimento, l'associazione di classe dovrà:

- far pervenire alla Segreteria federale, entro il termine perentorio del **31 gennaio dell'anno di riferimento**, la richiesta di rinnovo del riconoscimento compilando ed inviando a FIV il modulo "dedicato" allegato. In mancanza di tale adempimento saranno considerate automaticamente decadute
- presentare, contestualmente alla richiesta di rinnovo del riconoscimento, una dettagliata relazione che illustri chiaramente le attività, il numero degli associati e le iniziative sportive, tecniche e/o culturali di particolare interesse per la F.I.V. concretizzate nel corso dell'anno precedente, nonché di quelle da realizzarsi nell'anno di rinnovo.

La domanda sarà esaminata preliminarmente dalla Segreteria Generale FIV.

Il Consiglio Federale, resta, per l'associazione richiedente, l'organo deputato a valutare e deliberare in ordine al riconoscimento e al suo rinnovo o meno.



Il Consiglio Federale ha la facoltà di revocare con provvedimento motivato il riconoscimento concesso.

Il Consiglio Federale esercita poteri di vigilanza sul corretto funzionamento di tutti gli Enti Aggregati di cui all'Art. 12 del presente Statuto.

Nelle attività delle Associazioni di Classi Veliche riconosciute, in caso di accertate gravi irregolarità o di rilevanti e reiterate violazioni dell'ordinamento sportivo, delle Normative e/o Regolamenti Federali, o nel caso in cui non sia garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni velico-sportive, ovvero in caso di constatata impossibilità e/o irregolarità di funzionamento, il Consiglio Federale procederà alla nomina di un Commissario ad acta, che adotti gli opportuni provvedimenti urgenti per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni e delle attività e che provveda, senza indugio, ad indire regolari elezioni per il rinnovo degli organi direttivi associativi.

Costituzione e riconoscimento delle Associazioni Nazionali di Classe

I proprietari di imbarcazioni di una Classe riconosciuta potranno costituirsi in Associazione Nazionale, seguendo, ove occorra, le norme della relativa Associazione Internazionale riconosciuta dall'ISAF, se non in contrasto con la normativa della FIV.

Una Associazione Nazionale di Classe deve essere costituita esclusivamente dai proprietari di barche di quella Classe. Possono essere previste altre categorie di associati aderenti, che prendono parte alle attività della classe. **Tutti gli associati dovranno essere tesserati della FIV.**

Le Associazioni di Classe potranno essere sottoposte a verifica della persistenza dei requisiti per il riconoscimento, da parte di un organismo di controllo FIV nominato dal Consiglio Federale, come stabilito per gli Affiliati. Detto organismo potrà anche verificare la regolarità delle nomine e delle scadenze degli organismi direttivi di una Associazione di classe, e in caso di irregolarità informare il Consiglio Federale.

Fini Istituzionali delle Associazioni di Classe

Le Associazioni di Classe devono avere fini istituzionali conformi a quelli della FIV. In particolare esse devono:

- promuovere, organizzare e diffondere l'attività della classe in Italia;
- coordinare, in accordo con la FIV, l'attività sportiva della classe e in particolare Campionati, regate, allenamenti, stage e altri incontri;
- mantenere rapporti con la FIV e i suoi organismi tecnico-sportivi, con l'ISAF, tramite l'Associazione Internazionale di classe, con le associazioni di classe di altre nazioni;
- realizzare, quando di spettanza e sempre in collaborazione con la FIV, la selezione degli equipaggi da inviare alle regate internazionali secondo i criteri e le modalità stabilite in accordo con la FIV stessa e sanciti dal Consiglio Federale;
- iscrivere gli equipaggi selezionati alle regate internazionali di classe;
- vigilare, attraverso gli organi tecnici della FIV, sulla costruzione delle imbarcazioni e degli equipaggiamenti (alberi, vele, ecc.) realizzati in Italia secondo le Regole di Stazza della Classe;
- proporre alla FIV i nominativi dei cantieri per ottenere l'autorizzazione ISAF alla costruzione della barche della classe.

Numeri Velici e Certificati di Stazza e/o Rating

L'assegnazione dei numeri velici, l'esecuzione delle operazioni di stazza, l'emissione dei certificati di stazza e/o rating con relativi complementi, quando previsti, la pubblicazione e l'aggiornamento dei Regolamenti e dei piani di stazza sono di esclusiva competenza della FIV.



Una Associazione di Classe, che lo preveda nei propri Regolamenti Internazionali e/o che a giudizio della FIV fornisca garanzie di particolare efficienza, potrà essere delegata a svolgere direttamente in tutto o in parte le operazioni di cui sopra.

L'Associazione così delegata dovrà applicare le tariffe eventualmente previste dalla Federazione ed attenersi ad ogni prescrizione vigente.

I certificati di stazza e/o rating saranno emessi in accordo con le prescrizioni, le regole e la politica dell'ISAF, (International Sailing Federation), dell'ORC (Offshore Racing Congress) e della FIV in tale materia.

Attività sportiva delle Classi e delle Associazioni di Classe riconosciute

Le Classi e le Associazioni di Classe riconosciute svolgeranno la propria attività sportiva seguendo le norme e le disposizioni della FIV e delle Organizzazioni internazionali alle quali la FIV aderisce. Ogni eventuale deroga o modifica dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione della FIV. Quanto sopra vale per qualunque tipo di manifestazione o evento o circuito di eventi organizzato in Italia.

Oltre a quelle Olimpiche la FIV, a sua discrezione e in base a sue insindacabili scelte tecniche, si riserva il diritto di stabilire quali classi riconosciute destinare all'attività formativa e sportiva giovanile.

Le Classi o Associazioni di Classe, previo benestare della FIV e nel rispetto delle normative e regolamenti in vigore, potranno proporre l'organizzazione di qualunque evento, manifestazione, campionato, regata e/o circuito o gruppo di eventi o di regate, sempre ed esclusivamente ad Affiliati.

Le Associazioni di Classe sottopongono alla Federazione le proprie esigenze tecnico-organizzative per la formulazione dei calendari agonistici nazionali, promuovendo lo sviluppo della propria attività in funzione delle esigenze dei propri Associati e nello spirito delle norme e dei Regolamenti federali.

Le partecipazioni ai Campionati Mondiali ed Europei assoluti e Juniores e ai principali eventi internazionali delle classi Olimpiche e di Interesse Federale, sono di assoluta ed esclusiva competenza della FIV, che ne fissa annualmente i criteri di selezione e gli eventuali supporti per gli equipaggi partecipanti. Le altre Associazioni di Classe riconosciute devono sempre comunicare alla FIV i nominativi degli Atleti che intendono inviare a manifestazioni internazionali in Italia e all'estero ed i relativi criteri di scelta; la FIV si riserva in ogni caso la facoltà di nominare almeno due Atleti a propria scelta anche in sostituzione di nominativi indicati dalle Associazioni di Classe.

L'esposizione della pubblicità in uso ai concorrenti e di qualsiasi altra natura da utilizzare da chiunque e in qualunque evento, manifestazione e/o circuito. o gruppo di eventi delle Classi riconosciute è regolata dalle norme ISAF e dalla specifica normativa FIV per l'Esposizione della Pubblicità nelle Manifestazioni Veliche Organizzate in Italia.